

AVVISO PUBBLICO

BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE OPERAZIONI DI CONTROLLO NELL'AMBITO DEI PIANI DI GESTIONE DELLA SPECIE CINGHIALE NEI PARCHI NATURALI DELL'ALTA VAL BORBERA E DELLE CAPANNE DI MARCAROLO, ALESSANDRIA (In esecuzione della D.D. n. 303/2021)

Articolo 1

Oggetto del bando

È indetta una selezione pubblica per la composizione di un numero massimo di 10 candidati/anno per lo svolgimento delle operazioni previste in qualità di “*Operatori occasionali*” per l’attuazione dei Piani faunistici di controllo della specie cinghiale dei Parchi naturali affidati dalla Regione Piemonte all’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino Piemontese (Bosio, AL) ai sensi dell’art. 22 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, dell’art. 33 della Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 e del Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2014, n. 2/R (d’ora in avanti D.P.G.R. 24/3/2014, n. 2/R).

Il ruolo di Operatore occasionale viene svolto a titolo oneroso a copertura delle spese di messa in sicurezza delle operazioni, di accompagnamento, vigilanza e assistenza e più in generale per la realizzazione dei piani di gestione faunistica ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.P.G.R. 24/3/2014, n. 2/R.

Articolo 2

Requisiti di accesso

Alla selezione per lo svolgimento delle operazioni previste in qualità di Operatore occasionale potranno partecipare i cittadini dell’Unione Europea in possesso dei seguenti requisiti:

- disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata;
- essere in possesso della licenza di porto di fucile per uso caccia in corso di validità;
- aver svolto con profitto un corso di abilitazione per la caccia di selezione agli ungulati ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera c, numero 1 del D.P.G.R. 24/3/2014, n. 2/R;
- essere in regola con il pagamento delle tasse di concessione governative e regionali;
- non essere incorsi in sanzioni amministrative o penali per violazione della normativa nazionale e regionale in materia venatoria, di uso e detenzione di armi e di tutela dell’ambiente naturale in applicazione dell’art. 5, comma 2 del D.P.G.R. 24/3/2014, n. 2/R.

Articolo 3

Costi

L’Ente di gestione stabilisce i seguenti importi a carico degli Operatori occasionali (importo a persona) a copertura delle spese di formazione, messa in sicurezza delle operazioni, di accompagnamento e più in generale di realizzazione del piano di gestione faunistica della specie cinghiale:

- 300,00 € per la formazione preventiva “Corso di abilitazione” (vedi art. 5);
- 200,00 € per ogni uscita nel Parco naturale delle Capanne di Marcarolo o nel Parco naturale dell’Alta Val Borbera;
- 200,00 € per ogni esemplare di cinghiale maschio adulto (ritiro a seguito di abbattimento);
- 100,00 € per ogni esemplare di cinghiale femmina adulta (ritiro a seguito di abbattimento);

- 50,00 € per ogni esemplare di cinghiale subadulto o giovane (bestie rosse e striati) (ritiro a seguito di abbattimento).

L'autorizzazione alle operazioni di controllo e la successiva calendarizzazione delle uscite presso i Parchi gestiti dall'Ente vengono comunicati agli Operatori occasionali formati a seguito del perfezionamento del pagamento del costo di € 200,00 per il numero di uscite previste (n. 5/anno).

I costi del ritiro degli animali abbattuti saranno a totale carico dell'Operatore occasionale, che è inoltre tenuto a sottoscrivere, preventivamente alle uscite, idonea dichiarazione contenente le modalità di gestione dei capi abbattuti ai sensi della vigente normativa e dell'art. 9, comma 3, lettera j) del D.P.G.R. 24/3/2014, n. 2/R.

Articolo 4

Domanda di partecipazione

La domanda di ammissione dovrà essere inviata, esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo areeprotetteappenninopiemontese@pec.it, entro le ore 12 del 1 febbraio di ciascun anno. Potrà essere utilizzato esclusivamente il modello di domanda allegato al presente bando (Allegato n. 1).

Le domande valide in sovrannumero saranno valesvoli per l'anno successivo.

Articolo 5

Modalità e tempi di svolgimento del corso di abilitazione e della selezione finale

Gli Operatori occasionali partecipano alle operazioni di controllo svolte dall'Ente previa partecipazione a corsi di abilitazione di cui all'articolo 10, comma 2) lettera a) del D.P.G.R. 24/3/2014, n. 2/R.

In base all'andamento dell'attuale pandemia da SARS-CoV2 la formazione in aula sarà dal vivo oppure da remoto attraverso piattaforme informatiche. La formazione sul campo sarà necessariamente dal vivo. Il corso di formazione verrà svolto in applicazione dell'art. 33 della Legge regionale 29 giugno 2009, n.19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) e dell'art. 10, comma 2, lettera a) del D.P.G.R. 24/3/2014, n. 2/R. La selezione finale sarà dal vivo.

La durata del corso sarà di 4 ore, suddivise in 2 ore di lezione in aula e 2 ore di lezione pratica sul campo. La prova finale sarà selettiva e i candidati dovranno rispondere correttamente e in maniera ampia ed esaustiva a almeno l'80% delle domande.

Il corso formativo è rivolto prioritariamente ai residenti nei Comuni delle Aree gestite dall'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese.

Al completamento dei posti disponibili si provvederà secondo l'ordine di arrivo delle domande valide, stante l'espletamento della riserva di posti secondo le modalità indicate al comma precedente.

I soggetti da formare rientreranno nel numero massimo delle 10 domande valide/anno, quelle in sovrannumero saranno tenute valide per l'anno successivo.

La conferma dell'iscrizione sarà notificata ai partecipanti che entro 5 giorni dall'invito avranno versato la suddetta quota di iscrizione. Trascorsi 5 giorni dalla comunicazione di accettazione dell'iscrizione senza che sia stata pagata la quota economica viene perso il diritto di partecipazione al corso. In tal caso l'Ente provvederà allo scorrimento delle domande pervenute e precedentemente non ammesse per limiti di posti.

L'inizio del corso, la lezione in aula / web, quella sul campo e l'esame finale, sarà comunicato esclusivamente sul sito internet istituzionale dell'Ente gestore (www.areeprotetteappenninopiemontese.it) in base all'andamento della pandemia da SARS-CoV2 e comunque entro il 31/12 di ciascun anno.

L'Ente nomina una Commissione esaminatrice con provvedimento dirigenziale composta da un Presidente, da due componenti esperti e da un segretario.

Articolo 6

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano gli Operatori occasionali che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dall'Ente gestore è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività formative e di gestione delle attività previste dal presente bando e avverrà a cura delle persone preposte al procedimento, nonché da parte dei docenti e componenti della Commissione esaminatrice, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti strettamente necessari al perseguimento delle predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di ammissione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica e la conseguente partecipazione del

Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese

via Umberto I, n. 51 – Salita Poggio, 15060 Bosio (AL) – Italia

Tel. +39 011 4320242 – 011 4320192

areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it

areeprotetteappenninopiemontese@pec.it

www.areeprotetteappenninopiemontese.it

Codice Fiscale / Partita IVA 01550320061

candidato alla selezione per il corso. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste all'indirizzo istituzionale areeprotetteappenninopiemontese@pec.it, allegando l'apposita istanza.

Articolo 7

Diritti di esercizio delle funzioni in capo agli Operatori occasionali

L'Ente, espletate le procedure istruttorie, di verifica del possesso dei requisiti dichiarati e formative, autorizza annualmente i soggetti Operatori occasionali che attueranno gli interventi di prelievo faunistico della specie cinghiale.

L'abilitazione formativa conseguita non fornisce comunque alcun diritto esclusivo di partecipazione all'attuazione dei Piani di gestione faunistica dei Parchi naturali affidati all'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese. I singoli Operatori occasionali dovranno, al fine di collaborare alla gestione faunistica della specie cinghiale, aspettare la convocazione dell'Ente gestore, in applicazione dell'art. 4 del D.P.G.R. 24/3/2014, n. 2/R.

Gli operatori occasionali, preventivamente alle operazioni di campo, devono sottoscrivere il Disciplinare e presentare all'Ente apposita polizza assicurativa, così come previsto dall'art. 8 del presente bando.

Gli Operatori occasionali avranno comunque diritto, salvo cause di forza maggiore, a n. 5 uscite/anno.

Articolo 8

Disciplinare d'impiego e responsabilità

L'Operatore occasionale è tenuto a sottoscrivere l'allegato disciplinare d'impiego (Allegato n. 2) e a presentare all'Ente gestore una specifica polizza assicurativa per il risarcimento dei danni eventualmente arrecati a persone o cose durante l'effettuazione delle operazioni di controllo. Le violazioni al disciplinare d'impiego comportano, in base alla gravità delle violazioni commesse, la sospensione temporanea o definitiva dai collaboratori nella gestione faunistica dell'Ente gestore.

IL DIRETTORE

(dott. Andrea De Giovanni)

Il Responsabile del Procedimento

(FRSV dott. Giacomo Gola)

All'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese
Via Umberto I n. 51 – Salita Poggio, 15060 Bosio (AL)
areeprotetteappenninopiemontese@pec.it

Il/La _____ sottoscritto/a _____ nato/a _____ a
_____ il _____ residente a _____ Via
_____ n. _____,
CF _____ cell.re _____ email _____
_____ pec

Chiede

di essere ammesso/a alla selezione pubblica per la composizione di una classe di un numero massimo di 10 candidati/anno per lo svolgimento delle operazioni previste in qualità di “Operatori occasionali” per l’attuazione dei Piani faunistici della Aree naturali protette della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 22 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, dell’art. 33 della Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 e del Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2014, n. 2/R.

A tale scopo dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di essere cittadino/a _____ stato membro della Unione Europea;
- di essere in possesso della licenza di porto di fucile per uso caccia in corso di validità;
- di essere in regola con il pagamento delle tasse di concessione governative e regionali;
- di non essere incorsi in sanzioni amministrative o penali per violazione della normativa nazionale e regionale in materia venatoria, di uso e detenzione di armi e di tutela dell’ambiente naturale;
- di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali finalizzato alla gestione della procedura di selezione e formazione e degli adempimenti conseguenti.

Il/La sottoscritto/a inoltre:

- dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., di essere in possesso delle seguenti esperienze o attestati di abilitazione di cui all’art. 10 comma 2, lettera a) ultimo periodo del D.P.G.R. 24 marzo 2014, n. 2/R _____;

ovvero

- chiede di partecipare al corso formativo per Operatori occasionali, per il quale è richiesto il versamento di un contributo di € 300,00 da versare entro 5 giorni dall’invito a favore dell’Ente gestore a copertura dei costi di organizzazione e gestione, pena la perdita del diritto di partecipazione al corso.

Il/La sottoscritto/a esprime infine il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679” per gli adempimenti connessi al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allegato: copia fotostatica documento di identità in corso di validità (non necessaria in caso di firma digitale valida ai sensi della vigente normativa artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.).

Luogo e Data, _____

FIRMA

Disciplinare deontologico degli Operatori occasionali EGAP Appennino piemontese

Art. 1

L'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese, in applicazione dell'art. 6, comma 1, lettera g) del Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2014, n. 2/R (d'ora in avanti, Regolamento 2/R - 2014) autorizza Operatori occasionali che operano nel rispetto delle normative vigenti, delle indicazioni del Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte e delle disposizioni emanate in merito dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA). La qualifica di Operatore occasionale per l'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese è esclusivamente legata alla collaborazione alle attività faunistiche sulla specie cinghiale predisposte dall'Ente gestore. L'Ente gestore stesso declina ogni responsabilità per abusi, danni o comportamenti scorretti attuati da parte dei propri collaboratori, di cui sia accertata la responsabilità, al di fuori e all'interno delle Aree protette.

Gli Operatori occasionali sono dotati di apposita polizza assicurativa propria per il risarcimento di eventuali danni arrecati a persone o cose durante l'effettuazione degli interventi di controllo, presente agli atti dell'Ente gestore all'atto della sottoscrizione del presente disciplinare. La mancanza di detta polizza assicurativa comporta il mancato rilascio dell'autorizzazione a operare e il non inserimento nell'Elenco di cui all'art. 6, comma 1, lettera g) del Regolamento 2/R - 2014.

Art. 2

Saranno ammessi all'iscrizione all'Elenco gli aspiranti che, a seguito della frequentazione di apposito corso e del superamento dell'esame finale, siano risultati idonei collocandosi in graduatoria.

Art. 3

Gli Operatori occasionali prestano la loro opera a seguito della corresponsione dei costi previsti dall'Ente a copertura delle spese di messa in sicurezza delle operazioni, per l'accompagnamento, vigilanza e assistenza, nonché di realizzazione del presente Piano

Il mancato versamento, nei termini stabiliti dall'Ente, dei suddetti importi comporta il non inserimento nell'Elenco di cui all'art. 6, comma 1, lettera g) del Regolamento 2/R – 2014.

Art. 4

Gli Operatori occasionali possono essere dotati di apposito tesserino di riconoscimento, che dovrà essere esposto in modo visibile per tutta la durata delle attività e delle operazioni svolte nel territorio delle Aree naturali protette.

Art. 5

Gli Operatori occasionali hanno diritto, salvo cause di forza maggiore, a n. 5 uscite/anno.

L'impiego degli Operatori saranno stabilite discrezionalmente durante il corso della stagione dal Responsabile dell'attuazione del Piano, nell'ambito dei programmi e delle attività approvate dall'Ente gestore.

Art. 6

Il personale esterno con qualifica di Operatore occasionale è tenuto ad assumere un comportamento corretto nei confronti degli Amministratori, dei dipendenti dell'Ente gestore e nei confronti dei collaboratori e dei fruitori delle Aree naturali protette, evitando di dare luogo a situazioni potenzialmente lesive per l'immagine dell'Ente stesso, dei suoi dipendenti e delle sue finalità. Sono altresì tenuti all'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti, con particolare riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e specifico dell'Ente, allegati al presente Piano.

Art. 7

Gli Operatori occasionali saranno responsabili del materiale di proprietà dell'Ente gestore a loro eventualmente affidato in uso per lo svolgimento delle attività d'istituto.

Art. 8

Gli Operatori occasionali, nello svolgimento delle loro mansioni, sono tenuti a segnalare in primo luogo al personale di vigilanza dell'Ente gestore, ogni fatto reato od illecito amministrativo che venga compiuto nel territorio dell'Area protetta e di cui siano a diretta conoscenza, astenendosi ad intervenire a qualsiasi titolo ed in qualsivoglia situazione.

Gli Operatori occasionali procurano altresì di non limitare od ostacolare le attività di vigilanza dell'Ente gestore, fornendo supporto tecnico ove richiesto, anche in caso del verificarsi in loro presenza di un evento che richieda l'intervento della polizia giudiziaria.

Segnalano altresì ogni tipo di problema (faunistico, legato alla fruizione, ambientale etc.) che possono riscontrare od acquisire durante il lavoro nell'Area protetta, riferendone sia verbalmente che per scritto al personale responsabile dell'Ente gestore.

Art. 9

Per gli Operatori occasionali che dovessero assumere comportamenti scorretti verso l'Ente gestore, i suoi dipendenti, collaboratori e fruitori, o che dovessero commettere violazioni alle leggi vigenti, ove sia possibile accertarne la responsabilità, saranno presi provvedimenti disciplinari che comporteranno, a discrezione del personale tecnico faunistico e di Vigilanza dell'Ente gestore, per le rispettive competenze, l'ammonizione nei casi più lievi, mentre nei casi più gravi è prevista la sospensione o la radiazione dall'Elenco.

I seguenti comportamenti, per la loro gravità e in applicazione dell'art. 6, comma 1, lettera b) del Regolamento 2/R – 2014, daranno luogo alla revoca dell'attestato di operatore selezionato:

1) Violazione a norme penali o amministrative in materia venatoria, di uso e detenzione di armi e di tutela dell'ambiente naturale.

I seguenti comportamenti daranno luogo obbligatoriamente alla sanzione disciplinare della radiazione o della sospensione per un periodo non inferiore a dodici mesi dall'Elenco:

1) Violazione di norme penali durante gli interventi tecnici nel Parco (è sufficiente la segnalazione del personale dell'Ente indipendentemente dagli sviluppi processuali).

2) Sparo di colpi non autorizzato.

3) Puntamento di arma da fuoco carica verso persone.

4) Uso improprio e pericoloso dell'arma.

5) Atteggiamenti e affermazioni ingiuriose nei confronti dell'Ente gestore e dei dipendenti, manifestati anche attraverso social network.

6) Violazione di norme amministrative durante gli interventi tecnici nel Parco.

I seguenti comportamenti daranno luogo obbligatoriamente alla sanzione disciplinare dell'ammonizione:

1) Atteggiamenti o affermazioni lesive dell'immagine dell'Ente gestore e dei dipendenti.

2) Inosservanza delle indicazioni operative fornite.

3) Assenze ingiustificate durante i momenti di aggiornamento o gli interventi tecnici.

Procedura disciplinare:

La radiazione dall'Elenco è definitiva. La sospensione non inferiore a dodici mesi dà luogo, al secondo episodio, alla radiazione dall'Elenco. L'ammonizione dà luogo, al terzo episodio, alla radiazione dall'Elenco.

Il personale dell'Ente gestore e i consulenti faunistici segnalano per iscritto al Presidente ogni comportamento in violazione delle norme sopra indicate.

Il Presidente comunica per iscritto ai soggetti responsabili la sanzione disciplinare conseguente.

Art. 10

Per ogni controversia di tipo legale con l'Ente gestore in oggetto sarà competente il foro di Alessandria.

Luogo e data, _____ In fede _____